



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 34 Del 21/07/2016	OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2016. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA: Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa normativa per il triennio 2016-2018 – e avvio trattative
--------------------------------	---

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 13,15, nella sala delle adunanze del Comune di Bari Sardo convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
LOBINA RINA	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visti:

- la deliberazione di C.C. n. 6 del 15/07/2016, esecutiva, relativa a: “Bilancio di previsione 2016/2018, piano di investimenti – approvazione”;
- la deliberazione della G.M. n. -- del 21/07/2016, esecutiva, relativa all’approvazione del Piano della Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della G.M. n. -- del 21/07/2016 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Richiamati:

- l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
- l’art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009
- l’art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;
- l’art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi;

Premesso che in data 22.1.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e che il suddetto CCNL stabilisce all’art. 31, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Viste le disposizioni delle leggi finanziarie che, a partire dall’art. 39 della legge finanziaria n. 449/1997, invitano gli Enti Locali ad un processo di progressivo contenimento e riduzione delle spese del personale dell’Ente in rapporto al totale delle spese correnti dell’Ente;

Considerato l’art. 76 della legge n. 133/2008 che, ampliando il concetto di spesa di personale, invita le autonomie locali al concorso nel contenimento della spesa del personale, in funzione anche del rispetto dei parametri contenuti nel DPCM di prossima approvazione;

Visto l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 *“Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”*, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 *“Contratti collettivi nazionali ed integrativi”* e art. 40bis *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”*;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabilisce *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;*

Preso atto che il citato art. 1 c. 236 della L. 208/2015 ha proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015.
- deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Vista la circolare n. 12 del 2011 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo della decurtazione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale;

Visto l'articolo 40, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che al comma 3 stabilisce: "La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica".

Visto l'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. 150/2009 che modifica il D.lgs 165/2001 che obbliga gli enti all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Nel caso specifico del comparto regioni e autonomie locali i contratti integrativi dovevano essere adeguati alle nuove norme in oggetto entro il 31 dicembre 2012 e i contratti non adeguati cesseranno la loro efficacia dal 1 gennaio 2013 e non saranno ulteriormente applicabili. Gli enti che non avessero provveduto ad avviare una sessione negoziale per la stipula di un nuovo contratto decentrato integrativo devono affrettarsi a redigere una piattaforma contrattuale o a modificare le parti inadeguate al d.lgs 150/2009 e a presentarla alle organizzazioni sindacali.

Richiamato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti Locali del 22.1.2004, così come integrato dal CCNL stipulato in data 11 aprile 2008 e dal CCNL stipulato in data 31 luglio 2009, che ribadiscono la centralità e l'importanza della gestione delle risorse umane ai fini di orientare i servizi offerti dall'Ente Locale verso risultati di efficacia ed efficienza, con l'obiettivo di massimizzare la soddisfazione dei bisogni dell'utenza e contemporaneamente di contenere la spesa pubblica;

Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario nn. 477/98 del 26/11/2015 e 270/71 del 20.07.2016 di costituzione dei fondi anni 2015-2016 di cui si prende atto;

Ritenuto di formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo cui viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dai CCNL vigenti, dal D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni e dal D. Lgs. 150/2009 e la contrattazione economica per la destinazione delle risorse del fondo anni **2015-2016;**

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Con voto unanime

DELIBERA

1. **Di approvare** il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2016 nei modi e nei termini riportati in premessa, tenuto anche conto dei limiti imposti dall'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
 2. **Di esprimere** le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.lgs 150/2009;
 3. **Di inviare** il presente provvedimento al per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2016 presentano la necessaria disponibilità.
- 1) in sede di negoziazione per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo **normativo** la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
- Prevedere un nuovo accordo decentrato con durata **triennale** 2016-2018 (salvo modifiche che dovessero intervenire a livello normativo o contenute nel CCNL) in particolare con previsione di nuove e rinnovate modalità di definizione delle indennità previste dal CCNL e demandate al livello decentrate.
 - il contenuto del CCDI non potrà essere in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali anche riguardo gli oneri economici non previsti.
 - non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL;
 - le materie oggetto di contrattazione non possono essere trattate dal contratto integrativo in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL.
 - non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dalla norma (art. 65 D. Lgs 165/2001 modificato dal D. Lgs 150/2009 disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e art. 40 comm1 e 3-bis che del D. Lgs n. 165/2001, come novellato dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 150/2009 – **diretta applicazione**);
 - non possono avere contenuti difformi alle disposizioni normative (art. 3 bis D. Lgs 165/2001 introdotto dal D. Lgs. 150/2009);
- 2) avvio negoziazione per la contrattazione economica destinazione risorse fondo risorse decentrate anni 2016-2018;

Di Dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

